

ACCERTAMENTO

Modelli Isa: a cosa serve il campo “note aggiuntive”?

di Luca Caramaschi

Alcuni professionisti che nelle scorse settimane hanno provveduto alla **compilazione dei modelli Isa** per conto dei propri clienti si sono chiesti quale sia il reale significato da attribuire al **campo “note aggiuntive”** e per quali situazioni sia opportuno evidenziare in esso **situazioni di anomalia**.

Le perplessità circa l'**opportunità/necessità** di compilazione del richiamato campo derivano non solo dal contenuto delle **istruzioni generali alla compilazione dei modelli Isa** ma anche dalla **natura stessa di questo nuovo strumento di “compliance”**.

Come ribadito dalla stessa Agenzia delle entrate nella recente [circolare 17/E/2019](#), che richama alla previsione contenuta nell'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#), l'introduzione degli Isa risponde all'esigenza di **favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari**, in un'ottica di **rafforzamento della collaborazione tra contribuenti e pubblica amministrazione**, diversamente dagli studi di settore che, al contrario, hanno rappresentato un vero e proprio strumento di accertamento.

Per questi ultimi, infatti, la compilazione del **campo “note aggiuntive”** assolveva proprio alla funzione di **“giustificazione” della non congruità** del contribuente che assumeva rilevanza (e assumerà ancora per le annualità interessate dalla disciplina degli studi oggetto di accertamento) in sede di **contraddittorio obbligatorio** con l'amministrazione finanziaria.

Ciò emergeva chiaramente dal contenuto delle istruzioni parte generale alla compilazione dei modelli studi di settore che affermavano quanto segue **“Attenzione - Nella scheda “Note aggiuntive” dell'applicazione Gerico è richiesta l'indicazione delle cause che hanno determinato l'attestazione della non congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore e/o delle cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai predetti studi”**.

Osservando l'analogia formulazione contenuta nelle **istruzioni, parte generale, alla compilazione dei modelli Isa** il cambio di impostazione appare evidente.

In esse infatti si afferma che **“Nella sezione “note aggiuntive” dell'applicazione è possibile comunicare all'Amministrazione Finanziaria informazioni relative alla posizione soggettiva interessata dall'applicazione dell'Isa. Specifiche indicazioni in merito sono contenute nelle istruzioni dei quadri dei dati contabili F e G, con riferimento all'aliquota Iva, e nella modulistica di alcuni Isa”**.

Scorrendo le **istruzioni** alla compilazione dei **quadri riferiti agli elementi contabili** si riscontra ulteriormente che l'utilizzo del campo **“note aggiuntive”** è funzionale esclusivamente a fornire la **prova contraria prevista dal comma 9 dell'articolo 9-bis D.L. 50/2017**, consistente nella possibilità, da parte del contribuente, di indicare nel **rigo F34** l'aliquota Iva relativa alle attività dallo stesso esercitata in alternativa all'**aliquota media** calcolata di *default*.

Un **utilizzo “specifico”**, quindi, e non più destinato genericamente alla indicazione delle cause che hanno determinato la **“non affidabilità” del contribuente** (o la **non congruità** e coerenza, come accadeva nella disciplina degli **studi di settore**).

Se, quindi, è pur vero che, ai fini della disciplina degli Isa, la **“non affidabilità”** di taluni indicatori (non tutti) **può essere migliorata incrementando la materia imponibile** (con la stessa logica con la quale negli **studi di settore** si parlava di **“adeguamento”**), la natura degli Isa quale **mero strumento di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo** determina di fatto una sorta di **“ineluttabilità” del giudizio** espresso con i nuovi indicatori, che tuttavia **non si tradurrà mai in un accertamento** fondato sui medesimi, bensì su altre metodologie a disposizione dell'**Amministrazione finanziaria** (indagini finanziarie, accertamenti analitici o analitico-induttivi, ecc.).

Tutto ciò premesso, **esclusa la necessità** di compilare il campo al di fuori dei casi espressamente previsti nelle istruzioni generali e in quelle relative alla **compilazione dei singoli modelli**, resta comunque una **considerazione di “opportunità”** nel valutare la compilazione del campo **“note aggiuntive”** in ambito Isa.

Se si pensa che un eventuale accertamento operato dall'Amministrazione finanziaria, **“stimolato”** dalla **non affidabilità** emersa dagli **indicatori di affidabilità fiscale** relativo ad una determinata annualità, normalmente **interviene a diversi anni di distanza dalla medesima**, è probabile che il contribuente faccia poi fatica a **“ricostruire”** le **condizioni particolari** che hanno eventualmente caratterizzato l'annualità oggetto di verifica.

Ecco che il campo **“note aggiuntive”** contenute nel modello Isa potrebbe comunque assolvere ad una **funzione di “memoria”** di quanto avvenuto nel corso di quell'anno, oltre al fatto che tali osservazioni **verrebbero già messe a disposizione della stessa Amministrazione finanziaria** in via anticipata e con la possibilità quindi di tenerne conto **nella fase di indagine preliminare**.

Si pensi, ad esempio, ad una ditta individuale (**attività di estetista**) nella quale la titolare è stata interessata, nel corso del periodo d'imposta, dalla **nascita di un figlio**, assentandosi quindi dal lavoro per diversi mesi. Per non **interrompere l'attività** ha **assunto, per questo periodo, una lavoratrice dipendente** in possesso dei requisiti per svolgere l'attività.

Nel compilare il **modello Isa** di questo contribuente, che in passato **ha sempre avuto risposte positive dall'esito del software Ge.ri.co** (studi di settore), si rileva che il livello degli **indicatori Isa** è prossimo allo zero.

Si pensi inoltre a tutte quelle posizioni imprenditoriali e professionali, spesso di ridotte dimensioni, caratterizzate da condizioni di **“marginalità economica”** (ad esempio, il contribuente è già titolare di pensione ma continua a svolgere l'attività) e che determinano un risultato di **“scarsa affidabilità”** che potrebbe indurre l'amministrazione a focalizzare l'attenzione sul contribuente.

Se l'Amministrazione fosse preventivamente in possesso di queste informazioni, potrebbe tranquillamente, **attraverso una indagine bancaria** sul contribuente (“suggerita” dalle indicazioni fornite dal contribuente nel campo note) verificare che, nel primo caso l'estetista ha percepito **l'assegno di maternità** e, nel secondo caso, che il pensionato percepisce regolarmente **l'assegno della pensione**.

In questo senso si ritiene che la compilazione del **campo “note aggiuntive”** possa comunque svolgere anche in ambito Isa un **efficace compito di “prevenzione”** che ciascun contribuente dovrà attentamente valutare.

Seminario di specializzazione

CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA, ISA E NOVITÀ DELL'ESTATE

Scopri le sedi in programmazione >